

COMUNE DI SETTIMO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

Dipartimento Integrazione Sociale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E AUSILI ECONOMICI ALLE PERSONE
FISICHE E INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A
FAVORE DI ANZIANI E INVALIDI RICOVERATI IN
RESIDENZE SOCIO ASSISTENZIALI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 24.11.99
e modificato da deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 09.07.03

ART 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi e ausili economici a persone fisiche in stato di indigenza e gli interventi economici a favore di anziani o invalidi ricoverati in residenze socio assistenziali.

CAPO I

INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE FISICHE IN STATO DI INDIGENZA

ART. 2 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

L'erogazione dei contributi finanziari è finalizzata a fornire un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico.

Il contributo è considerato uno strumento finalizzato al superamento di difficoltà temporanee e straordinarie, che all'interno di un percorso di integrazione sociale deve mirare al superamento dello stato di bisogno e alla completa autonomia della persona; in particolare gli interventi sono finalizzati al superamento delle condizioni di emarginazione delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone.

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- integrare il reddito familiare al di sotto della soglia di minimo vitale
- favorire la permanenza del nucleo familiare presso il proprio domicilio
- sopperire a necessità di carattere straordinario
- favorire la protezione e la tutela delle fasce più deboli, in particolare minori e anziani.

ART. 3 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, sono previste le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il "**sussidio di minimo vitale**", teso a garantire al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene della persona e conduzione della casa), mediante la ripetuta erogazione di somme di denaro, qualora il reddito familiare fosse al di sotto della soglia di minimo vitale così come definita al successivo art. 5;
- b) il "**contributo economico**", teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuto a cause straordinarie mediante l'erogazione una tantum di somme di danaro;
- c) "**l'attribuzione di vantaggi economici**" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio erogato del Comune.

ART. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni di cui al precedente articolo:

- i cittadini italiani residenti nel Comune di Settimo Milanese
- gli stranieri residenti nel Comune;
- i profughi, i rimpatriati, i rifugiati e gli apolidi aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato, dimoranti nel Comune.

ART. 5 - DEFINIZIONI

Viene assunta in sede di prima applicazione del presente regolamento, quale livello minimo di accesso all'istituto del "**minimo vitale**", di cui all'art. 3a, per un singolo individuo, l'importo annuo di € **3.380,00** (parametro base D. Lgs. 18.6.98 n. 237).

Viene assunto in sede di prima applicazione del presente regolamento, quale livello minimo di accesso all'istituto del "**contributo economico una tantum**", di cui all'art. 3b, per un singolo individuo, l'importo annuo di € **6.640,00** (quota equivalente al parametro minimo di cui all'art. 65 della L. 23.12.98 n. 448, con riferimento ad un nuclei familiare con figli minori in cui i genitori svolgono attività di lavoro).

Tale importi saranno annualmente rivalutati mediante atto del Consiglio Comunale in base "all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

ART. 6 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AGLI INTERVENTI

Sono ammessi agli interventi economici coloro che versano in particolare stato di bisogno determinato da una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito familiare;
- b) presenza nel nucleo familiare di persone incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
- c) esistenza di circostanze particolari che comportino oneri straordinari a carico del nucleo familiare;
- d) esistenza di circostanze particolari che comportino situazioni a rischio di emarginazione per il nucleo familiare.

ART 7 - CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

Lo stato di bisogno di cui all'articolo precedente non è in ogni caso dichiarabile in presenza delle seguenti condizioni:

- a) reddito superiore ai parametri minimi fissati al precedente art. 5, salvo le circostanze particolari di cui all'ultimo comma del successivo art. 8;
- b) proprietà sia di patrimonio mobiliare sotto forma di azioni, titoli di stato, obbligazioni, quote di fondi comuni o depositi bancari (per un importo superiore a € **1.690,00** al momento della domanda) che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- c) esistenza di parenti tenuti agli alimenti che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale;
- d) reddito non accertabile o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva di certificazione non corrispondente a verità.

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'erogazione dei benefici di cui al Capo I del presente regolamento è disposta secondo i seguenti criteri:

a) Valutazione della situazione economica

La situazione economica viene valutata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, secondo le seguenti componenti:

componenti positive

- totale reddito nucleo familiare;

componenti negative ordinarie

- spese mutuo prima casa (su base annua);

- canone di affitto;
- spese condominiali (o assimilabili) computabili fino ad un massimo di € 600,00.

totale

Il totale così ottenuto deve essere diviso per la seguente scala di equivalenza al fine di equiparare i nuclei famigliari:

n. componenti nucleo familiare	parametro
1	1
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85
ogni altro componente	0.35

Si hanno inoltre le seguenti maggiorazioni dei parametri:

assenza coniuge con figli minori	0.2
coniugi lavoratori con figli minori	0.2
familiari con invalidità superiore al 66% o handicap psicofisico permanente ai sensi della L. 104/92	0.5 ciascuno

totale parametrato

- Se il totale parametrato risulta inferiore a € 6.640,00 potrà essere rilasciato un contributo straordinario una tantum a fronte del sostenimento degli oneri e secondo le disposizioni di cui al successivo art. 9.
- Se il totale parametrato risulta inferiore a € 3.380,00, per nuclei composti da una sola persona, potrà essere rilasciato un contributo mensile di minimo vitale finalizzato ad integrare il reddito familiare secondo le disposizioni di cui al successivo art. 10.

Nel caso di nuclei famigliari con più componenti il livello minimo di reddito dell'intero nucleo si otterrà moltiplicando il valore individuale di € 3.380,00 per i coefficienti della scala di equivalenza sopra riportata.

b) valutazione situazione sociale

Alla valutazione di natura economica di cui al precedente punto sarà accompagnata per ogni contributo una valutazione di carattere sociale, con la finalità di predisporre un progetto di massima articolato con interventi non solo di natura economica, che tengano conto in particolare dei legami interni al nucleo familiare, e finalizzato al superamento della situazione di difficoltà del nucleo stesso.

In casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale non contemplati dai precedenti criteri, si potrà dare luogo all'erogazione di un contributo straordinario previa motivata e circostanziata relazione dell'assistente sociale, anche al di fuori dei limiti di cui ai successivi artt. 9 e 10

ART. 9 CONTRIBUTI UNA TANTUM

Possono essere erogati contributi una tantum per far fronte ai seguenti oneri:

- a - spese sanitarie per cure onerose, prolungate e indifferibili, qualora non siano coperte da altri Enti; spese comunque connesse alla salute della persona;
- b - bollette, utenze varie;
- c - rette dei servizi a favore di minori o anziani;
- d - spese a fronte di acquisto di testi scolastici, affitti, locazioni o altri oneri, qualora non attribuite ad altri enti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- e - oneri ordinari o straordinari che in conseguenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, il richiedente non è in grado di sostenere, previa valutazione sociale.

La concessione di contributi una tantum è subordinata alla presentazione della documentazione specifica, relativa ai suddetti oneri (certificati medici, fatture, bollette etc.) e alla verifica della necessità del servizio e del suo effettivo utilizzo.

L'ammontare del contributo erogato verrà liquidato in un'unica soluzione, non potrà eccedere la cifra di € 800,00 e non potrà essere nuovamente richiesto dallo stesso soggetto o nucleo familiare nei successivi sei mesi dalla data del provvedimento di erogazione. In caso di spese con frequenza ripetuta potrà essere coperto un periodo massimo pari a mesi sei.

A titolo esemplificativo non prescrittivo si estendono i seguenti criteri per la quantificazione dell'ammontare dei contributi:

- Se il reddito del nucleo familiare è inferiore al 50% del parametro, le spese di cui ai punti precedenti potranno essere interamente coperte dal contributo economico, previa valutazione sociale del caso.
- Se il reddito del nucleo familiare è superiore al 50% del parametro si darà luogo ad una parziale copertura degli oneri sostenuti per un ammontare compreso fra il 40% e l'80%.

Nel caso in cui il contributo venga richiesto per far fronte ad una situazione debitoria pregressa, potrà essere disposta l'erogazione diretta a favore del creditore, previa dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario del contributo.

ART. 10 - CONTRIBUTI INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE

Il contributo da erogarsi quale integrazione di reddito insufficiente viene definito dalla differenza tra il parametro di minimo vitale e il reddito totale parametrato così come definito al precedente art. 8; in ogni caso il sussidio non potrà essere superiore a € 260,00 mensili.

Le prestazioni possono essere concesse per un periodo massimo di mesi sei; sono reiterabili esclusivamente a seguito di nuova domanda.

ART. 11 - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Nel caso in cui la valutazione di carattere sociale di cui al precedente art. 8 b rilevasse la necessità di fruizione di un servizio erogato dal Comune (mensa scolastica, campi estivi, asilo nido, trasporto alunni, pre post scuola, terraluna ed ogni altro servizio erogato dall'Ente), per il quale il nucleo familiare non è in grado di sostenere gli oneri potrà essere stabilita la fruizione gratuita o agevolata al servizio in oggetto. Restano, in questo caso, vincolanti i criteri di carattere economico di cui al precedente art. 8.

ART. 12 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

ART 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo deve essere presentata per iscritto presso l'Ufficio Promozione Sociale corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28.12.00 n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Gli operatori dell'ufficio sono tenuti a prestare aiuto ai richiedenti nella compilazione della necessaria modulistica, qualora ne fossero impossibilitati.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. La mancata presentazione dei documenti integrativi, nei 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta dell'ufficio, senza giustificato motivo, causerà l'archiviazione dell'istanza, con impedimento di presentare ulteriore domanda nei sei mesi successivi alla data della pratica oggetto dell'archiviazione stessa.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

ART 14 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'ufficio Promozione Sociale è incaricato dell'istruttoria preliminare del caso tenendo conto dei criteri e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli del presente regolamento.

La definizione dei casi e la proposta di ammissione o diniego è formulata da una commissione tecnica composta da:

- Coordinatore del Dipartimento Integrazione Sociale (Presidente).
- Assistente Sociale.
- Responsabile dell'Ufficio Promozione Sociale.

Nel caso di assenza del Coordinatore, la funzione di Presidente della Commissione potrà essere assunta temporaneamente dal Responsabile dell'Ufficio Promozione Sociale.

La Commissione ha validità legale anche in presenza di due componenti.

La suddetta commissione potrà avvalersi del supporto di altre figure professionali qualora lo ritenesse utile per una migliore valutazione del caso.

La Commissione Tecnica adotta i propri provvedimenti sulla base di una valutazione globale del caso, ai sensi dei criteri e degli indirizzi di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10. Di ogni seduta della commissione viene redatto un verbale in forma sintetica riportante le decisioni assunte e le relative motivazioni.

Al fine di procedere ad un approfondito esame e definizione della situazione del richiedente, l'Ufficio Promozione Sociale potrà convocare lo stesso per un colloquio teso ad accertare e chiarire tutti gli elementi inerenti al caso; la mancata presentazione al colloquio, o il rifiuto di fornire le informazioni richieste senza adeguata motivazione, costituisce in ogni caso causa di decadenza della domanda di contributo.

ART. 15 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La Commissione Tecnica di cui al precedente articolo dovrà riunirsi con frequenza almeno mensile per l'esame delle istanze di contributo pervenute.

I contributi economici sono erogati mediante determinazione dipartimentale ai sensi del vigente regolamento di contabilità.

Il provvedimento di erogazione o motivato diniego del contributo dovrà essere predisposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Tale termine verrà interrotto nel caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti sull'istanza e riprenderà a soddisfacimento delle richieste dell'ufficio.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso all'organo giurisdizionale competente.

ART. 16 - ABROGAZIONI

Sono abrogati gli articoli 17 e 18 del "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati".

Sono disapplicati, esclusivamente con riferimento all'erogazione di contributi alle persone fisiche, in quanto non compatibili con le disposizioni del presente regolamento, gli artt. 6,7,8 e 9 del "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati".

CAPO II

INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI O INVALIDI CHE NECESSITANO DI RICOVERO IN R.S.A.

ART 17- FINALITA' DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione Comunale interviene a favore di cittadini anziani o inabili, indigenti e non autosufficienti, provvedendo all'assunzione totale o parziale del costo della retta delle strutture di ricovero, ovvero favorendo forme di intervento alternative che consentano all'anziano di restare al proprio domicilio, secondo le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

ART. 18 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

L'intervento comunale si potrà estrinsecare secondo le seguenti modalità:

- 1) assunzione diretta dell'intero onere derivante dal ricovero e conseguente rivalsa nei confronti del ricoverato o dei parenti tenuti agli alimenti in misura totale o parziale;
- 2) erogazione di contributi economici a favore dei ricoverati o di uno dei suoi famigliari ad integrazione della retta di ricovero;
- 3) erogazione di un contributo economico a favore delle famiglie che si impegnano a mantenere l'anziano non autosufficiente presso la propria residenza, avvalendosi di forme alternative di aiuto domiciliare, nell'ambito della disponibilità del bilancio comunale e sempreché non finanziate da altre tipologie di analoghi benefici.

L'intero onere del ricovero, di cui al punto (1), potrà essere assunto dall'Ente solo nel caso in cui l'ammontare della quota a carico dell'utente, definita ai sensi del successivo art. 23, sia inferiore al 50% della retta di ricovero, stante la disponibilità di bilancio; in caso contrario si opererà ai sensi del punto (2).

ART. 19 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AGLI INTERVENTI

Sono ammessi agli interventi di cui all'articolo precedente, i residenti nel Comune di Settimo Milanese parzialmente o totalmente non autosufficienti, per i quali l'indicatore della situazione economica equivalente, così come definito dal D. Lgs. 31.3.98 n. 109, non sia superiore ai limiti indicati al presente articolo.

Ai fini dell'ammissione alle prestazioni e della quantificazione dell'eventuale quota a carico degli utenti, si fa riferimento all'I.S.E.E. del nucleo del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C.

Non è possibile accedere agli interventi di cui al presente regolamento nel caso in cui:

- a) il richiedente le prestazioni o i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del cod. civile, sono proprietari di immobili diversi dall'appartamento di abitazione.
- b) il ricoverando dispone di flussi di reddito continuativi che consentono la completa copertura del costo della retta della R.S.A.; per flussi di reddito si intende: pensione mensile, indennità di accompagnamento, assegno INAIL, rendite vitalizie di qualsiasi natura, altre entrate deducibili dalla dichiarazione dei redditi.
- c) se l'indicatore della situazione economica equivalente, (definito ai sensi del D. Lgs. n. 109 del 31.3.98 e dei successivi decreti applicativi) del nucleo familiare del richiedente è superiore a € **18.590,00**.
- d) se l'indicatore della situazione economica equivalente (definito ai sensi del D. Lgs. n. 109 del 31.3.98 e dei successivi decreti applicativi) di ogni singolo nucleo familiare dei parenti tenuti agli alimenti è superiore a € **20.660,00**.

La situazione economica sia del nucleo familiare del richiedente le prestazioni che dei nuclei dei parenti tenuti agli alimenti viene valutata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Ai fini del presente regolamento, le percentuali di contribuzione di cui alla successiva tabella "A", in relazione alle persone obbligate agli alimenti (art. 433 del C.C.) vengono calcolate secondo le seguenti quote:

1) coniuge, figli, genitori, generi e nuore	100%
2) fratelli	50%

ART 20 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per accedere ai servizi di cui al presente capo dovrà essere presentata dall'interessato o da un componente della famiglia, presso l'Ufficio Promozione Sociale del Comune corredata dall'autocertificazione relativa alla situazione economica di tutti i parenti tenuti agli alimenti; è fatto obbligo, pena la decadenza della domanda, di presentare la documentazione necessaria ad accertare la situazione economica relativa a tutti i componenti del nucleo familiare e i tenuti agli alimenti, ai sensi del citato art. 433 cod. civ.

L'indicatore della situazione economica equivalente, necessario per accertare l'accesso ai benefici e per la determinazione della quota a carico del ricoverato e dei parenti, sarà determinato sulla base dell'autocertificazione prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 109/98 e successivi decreti di attuazione.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di esperire accertamenti fiscali o catastali per verificare l'effettiva consistenza patrimoniale dei ricoverandi e dei parenti tenuti agli alimenti.

Nel caso di persone sole l'accesso ai servizi potrà avvenire d'ufficio sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio sociale nell'ambito della propria attività di prevenzione del disagio.

ART 21 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda di ricovero viene istruita secondo i tempi e le modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento. I tempi di esame della stessa decorrono dal momento in cui viene presentata la documentazione completa necessaria alla valutazione dell'istanza.

Le pratiche relative ai ricoveri assunti saranno aggiornate con cadenza annuale con riferimento a:

- aumento delle rette di ricovero;
- variazione della pensione del ricoverato;
- variazioni della situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti.

ART. 22 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione tecnica di cui all'art. 14 del presente regolamento provvederà all'istruttoria delle domande pervenute tenendo conto dei seguenti criteri:

- situazione economica del richiedente e dei famigliari tenuti agli alimenti;
- condizione sanitaria del ricoverando;
- persona sola senza parenti tenuti agli alimenti;
- situazione sociale del nucleo familiare.

In caso di estrema e documentata gravità il ricovero può essere assunto anche se l'identificazione e la documentazione reddituale dei tenuti agli alimenti non risulta completa; se successivamente si verificasse la mancanza del requisito economico potrà essere revocata l'impegnativa.

La valutazione della situazione economica equivalente viene formulata tenendo conto della componente patrimoniale per una quota pari al 20%, non computando l'immobile adibito a prima abitazione.

ART. 23 QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

La quantificazione dell'intervento comunale è effettuata a partire dalle seguenti situazioni di partenza:

1) persona sola e senza parenti tenuti agli alimenti:

Verificate le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 19 l'amministrazione comunale provvede all'assunzione del ricovero, disponendo una quota a carico dell'utente di ammontare pari alla pensione (e ad eventuali altri flussi in entrata) decurtata del 10% che resta nella disponibilità del ricoverato per il soddisfacimento delle esigenze quotidiane.

2) persona con parenti tenuti agli alimenti:

Verificate le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 19 anche a carico dei parenti tenuti agli alimenti l'amministrazione comunale potrà:

- 2a) provvedere all'assunzione del ricovero, disponendo una quota a carico dell'utente di ammontare pari alla pensione (ed eventuali altri flussi in entrata), integrato dalle quote dei parenti tenuti agli alimenti secondo la tabella parametrica di cui all'allegato A, con riferimento ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- 2b) provvedere all'erogazione di un contributo pari alla differenza fra l'ammontare della retta e il reddito del ricoverato, integrato dalle quote dei parenti tenuti agli alimenti secondo la tabella parametrica di cui all'allegato A, con riferimento ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Nel caso di più nuclei famigliari tenuti agli alimenti, e tenendo conto delle quote di spettanza dei diversi livelli parentali (come stabilite dall'art. 19), la quota a carico dei famigliari di cui alla tabella parametrica A viene calcolata per ogni singolo nucleo a secondo del relativo indicatore della situazione economica equivalente.

La tabella parametrica A per il calcolo degli importi relativi al concorso degli obbligati alla spesa del ricovero potrà essere aggiornata con cadenza annuale mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

La percentuale di contribuzione fissata da tale tabella viene applicata sul reddito complessivo del nucleo, desumibile dalla dichiarazione UNICA utilizzata per il calcolo dell'I.S.E.E.

Viene stabilita una retta di ricovero convenzionale pari a € 90,00 giornaliera (comprensive di IVA); nel caso in cui la retta dell'istituto di ricovero eccedesse tale cifra, l'intervento economico del Comune sarà comunque calcolato in base alla suddetta retta convenzionale.

ART. 24 SITUAZIONI PARTICOLARI

Nel caso in cui il reddito del ricoverato sia l'unico flusso di entrata del nucleo familiare la quota a carico dell'utente dovrà essere calcolata in modo da garantire al coniuge il minimo vitale.

Nel caso di persone sole o con una situazione familiare non immediatamente accertabile, per le quali sia proclamata una condizione di non autosufficienza che comporta la necessità di immediato ricovero, si procederà mediante provvedimento di urgenza; la determinazione della quota a carico dell'utente o degli eventuali tenuti agli alimenti sarà effettuata con successivo provvedimento.

Nel caso di pazienti portatori di patologie di particolare gravità certificata (malattia di Alzheimer, demenze senili gravi in soggetti ancora autosufficienti) sarà possibile intervenire in deroga alle condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 19, secondo la seguente casistica:

- a) se le condizioni sanitarie sono tali da impedire ulteriormente le cure a domicilio e il costo del ricovero incide in modo preponderante sulla situazione economica del ricoverando e dei parenti tenuti agli alimenti., l'intervento potrà essere erogato nel caso in cui la retta giornaliera di ricovero (al netto della quota sanitaria) sia superiore a € 90,00 e inferiore a € 150,00. In tal caso i parametri ISEE di cui all'art. 19 punti c) e d) si considerano elevati del 70%; vengono analogamente rivalutati i valori della tabella parametrica A;
- b) se le condizioni sanitarie consentono il mantenimento al domicilio, ma si rende necessaria la frequenza di Centri Diurni o di altri interventi socio sanitari di sollievo. Anche in tale caso, si procederà ad una elevazione dei parametri ISEE di cui all'art. 19, punti c) e d).

ART. 25 CONTRIBUTO PER AIUTO DOMICILIARE

Nel caso di anziani non autosufficienti - o portatori di malattia di Alzheimer, demenze senili gravi in soggetti ancora autosufficienti - mantenuti presso il domicilio a carico della famiglia, potrà essere erogato un contributo ad integrazione dei costi dell'assistenza al domicilio per un ammontare massimo pari a € **390,00** mensili. Tale contribuzione potrà essere erogata previa valutazione sociale della commissione di cui all'art. 14 e verifica delle seguenti condizioni:

- possesso dei requisiti di ammissibilità al servizio previsti dal precedente art. 19;
- verifica dell'effettiva necessità e presenza di una figura di aiuto domiciliare presente almeno otto ore giornaliere, previa acquisizione della documentazione relativa al versamento dei contributi INPS a favore dell'assistente domiciliare;
- certificazione di non autosufficienza.

I benefici di cui al presente articolo non sono compatibili con alcun beneficio erogato da altri Enti (ad esclusione dell'indennità di accompagnamento).

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal giorno successivo alla sua approvazione; l'esame delle eventuali domande di contributo o ricovero presentate antecedentemente alla data di approvazione e non ancora evase verranno valutate ai sensi delle presenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

allegato A

TABELLA PARAMETRALE

VALORI ISEE PER IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICOVERATO E PER I PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3	FASCIA 4
Da €	Da €	Da €	Da €
14.200,00	15.620,01	17.190,01	18.900,01
A €	A €	A €	A €
15.620,00	17.190,00	18.900,00	20.660,00
6%	9%	12%	15%